

Conclusioni della ricorrente

- Accertare che non avendo provveduto alla trasposizione in diritto vallone dell'art. 2, lett. f), j) e k), e dell'Allegato III, punto 4, lett. C) della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti ⁽¹⁾, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;
- condannare Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione europea solleva due censure a sostegno del proprio ricorso.

Da un lato, essa rimprovera al convenuto di non avere trasposto nel diritto della regione Vallonia le nozioni di «deposito sotterraneo», «gas di discarica» ed «eluio», previste dalle disposizioni dell'art. 2, lett. f), j) e k), della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. La Commissione sottolinea l'importanza di tali nozioni, le quali, essendo nozioni chiave per l'applicazione della direttiva, sono riprese anche in altre disposizioni adottate sulla base ed in applicazione di quest'ultima.

Dall'altro lato, la ricorrente denuncia la circostanza che il diritto vallone non contiene alcuna disposizione relativa ai livelli di guardia al di sopra dei quali si può considerare che una discarica abbia significativi effetti negativi sulla qualità delle acque freatiche. Orbene, la norma di cui all'Allegato III, punto 4, lett. C) della direttiva, che prevede l'adozione di tali disposizioni, rivestirebbe importanza cruciale al fine di assicurare un controllo effettivo della qualità delle acque freatiche e, conseguentemente, per garantire la protezione dell'ambiente, che costituisce l'obiettivo essenziale della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 182, pag. 1

Ricorso presentato il 1° aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-121/09)

(2009/C 141/51)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Wils e C. Cattabriga, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in virtù dell'art. 7 della direttiva 90/314/CEE ⁽¹⁾;
- Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

1. La Repubblica italiana, fissando un termine di tre mesi a decorrere dalla data prevista per la conclusione del viaggio ai fini della presentazione di una domanda d'intervento presso il Fondo di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 7 della direttiva 90/314.
2. L'art. 7 della direttiva 90/314 prevede che l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto dia prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore. Secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza comunitaria, tale disposizione impone agli Stati un obbligo di risultato, che implica l'attribuzione all'acquirente di viaggi «tutto compreso» del diritto ad una protezione effettiva contro i rischi di insolvenza e di fallimento degli organizzatori e, in particolare, il rimborso degli importi versati e il rimpatrio.
3. Il successivo art. 8 permette agli Stati membri di adottare norme più severe, ma solo qualora queste offrano una maggiore tutela al consumatore.
4. Nel caso di specie, la normativa italiana in causa, secondo le informazioni trasmesse dalle autorità nazionali nel corso della procedura di infrazione, ha come scopo di assicurare la possibilità di recuperare, per il bilancio dello Stato, gli importi pagati ai consumatori e quindi di preservare gli interessi finanziari dello Stato piuttosto che garantire una maggiore protezione degli acquirenti di viaggi «tutto compreso».
5. Benché la Commissione comprenda l'interesse dell'Italia ad assicurare una gestione sana ed equilibrata del Fondo di garanzia, agevolando l'azione di rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'operatore turistico, essa ritiene che tale misura, imponendo un termine perentorio per l'introduzione della domanda di intervento del Fondo, introduca una condizione suscettibile di privare il consumatore dei diritti garantiti dalla direttiva 90/314.
6. E' vero, come le autorità italiane sostengono, che il consumatore può introdurre la propria richiesta di intervento del Fondo non appena è a conoscenza di circostanze che rischiano di impedire l'esecuzione del contratto. Per avvalersi di tale possibilità è tuttavia necessario che egli sia a conoscenza delle circostanze in questione. Ora, se si escludono i casi in cui il fallimento dell'organizzatore del viaggio è manifestamente conoscibile in quanto pronunciato con sentenza dichiarativa, nella maggior parte delle ipotesi il consumatore ignora la situazione patrimoniale esatta di detto operatore. È quindi normale che si rivolga in primo luogo a quest'ultimo per ottenere il rimborso degli importi versati, inviando una lettera, eventualmente un sollecito, e infine un'ingiunzione. In tal modo il termine di tre mesi fissato all'art. 5 del decreto ministeriale n. 349/1999 rischia di essere già abbondantemente trascorso al momento dell'introduzione della domanda di intervento del Fondo di garanzia, con la conseguenza di privare il consumatore del diritto di ottenere il rimborso degli importi versati.

7. Per rimediare all'inadempimento contestato nella presente procedura, le autorità italiane hanno annunciato, prima di voler estendere da tre a dodici mesi il termine per la presentazione della domanda di intervento del Fondo, poi di volerlo abrogare.
8. Esse hanno inoltre pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana un comunicato diretto ad informare i potenziali interessati che, nelle more dell'abrogazione del termine in questione, al fine di assicurare la tutela dei consumatori, le istanze di accesso al Fondo di garanzia possono essere presentate in ogni momento.
9. La Commissione ritiene che tali misure, pur costituendo un lodevole tentativo di porre rimedio alle conseguenze dell'infrazione contestata, non siano sufficienti a eliminare il rischio di privare l'acquirente di viaggi «tutto compreso» del suo diritto ad una protezione effettiva in caso di fallimento dell'organizzatore.
10. Al fine di garantire pienamente la certezza del diritto, consentendo così ai singoli di conoscere la piena portata dei loro diritti e di avvalersene dinanzi ai tribunali, le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia, specificità e chiarezza incontestabili e non mediante semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a discrezione dell'amministrazione nazionale.
11. La coesistenza, nell'ordinamento italiano, da una parte di una disposizione, mai formalmente abrogata, che prescrive a pena di decadenza un termine di tre mesi per l'introduzione della domanda di intervento del Fondo, e dall'altra di un comunicato dell'amministrazione che invita a non tenere conto di tale termine crea un'evidente situazione di incertezza per gli acquirenti di viaggi «tutto compreso».

(¹) Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pagg. 59).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulis tis Epikrateias (Grecia) il 2 aprile 2009 — «Enosi Efopliston Aktoploias», «ANEK», «Minoikes Grammes», «N.E.Lesbou», «Blue Star Ferries»/Ypourgos Emborikis Naftilias

(Causa C-122/09)

(2009/C 141/52)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulis tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti: «Enosi Efopliston Aktoploias», «ANEK», «Minoikes Grammes», «N.E.Lesbou», «Blue Star Ferries»

Convenuto: Ypourgos Emborikis Naftilias

Questioni pregiudiziali

- 1) «Ai sensi degli artt. 10, secondo comma, CE e 249, secondo comma, CE: i) se il legislatore greco fosse tenuto, per la durata dell'esenzione temporanea sino al 1° gennaio 2004, dall'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, recante il titolo «concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo)» (GU L 364), esenzione introdotta all'art. 6, n. 3, del regolamento stesso e riferentesi alla Grecia, ad astenersi dall'adottare disposizioni tali da compromettere gravemente la piena ed effettiva applicazione del regolamento n. 3577/92 in Grecia dal 1° gennaio 2004 e oltre; ii) se i singoli abbiano diritto a far valere il regolamento in parola per contestare la validità di disposizioni, adottate dal legislatore greco prima del 1° gennaio 2004, nel caso in cui le ultime disposizioni nazionali compromettano gravemente la piena ed effettiva applicazione di tale regolamento in Grecia dal 1° gennaio 2004»;
- 2) «In caso di soluzione positiva della prima questione, se sia compromessa gravemente la piena applicazione dal 1° gennaio 2004 del regolamento n. 3577/92 in Grecia, in ragione dell'adozione da parte del legislatore greco, prima del 1° gennaio 2004, di disposizioni le quali hanno un carattere esaustivo e permanente, non prevedono la scadenza della loro validità al 1° gennaio 2004 e sono incompatibili col disposto del regolamento n. 3577/92»;
- 3) «In caso di soluzione positiva della prima e della seconda questione, se gli artt. 1, 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 consentano l'adozione di disposizioni nazionali secondo cui gli armatori possono fornire servizi di cabotaggio marittimo solo su determinate linee, individuate annualmente dall'autorità nazionale competente in materia, previo rilascio di un'autorizzazione amministrativa, nell'ambito di un sistema di autorizzazione avente le seguenti caratteristiche: i) riguarda indistintamente tutte le linee che servono le isole, ii) le autorità nazionali competenti hanno la possibilità di accettare una richiesta presentata di rilascio di autorizzazione alla messa in servizio su una linea, apportando, discrezionalmente e senza previa definizione dei criteri applicati, modifiche unilaterali degli elementi della richiesta riguardanti la frequenza e il periodo di interruzione del servizio, nonché il nolo»;
- 4) «In caso di soluzione positiva della prima e della seconda questione, se introduca una restrizione non consentita alla libera prestazione dei servizi, ai sensi dell'art. 49, CE, una normativa nazionale che prevede che l'armatore, a cui sia stata rilasciata dall'amministrazione un'autorizzazione di messa in servizio di una nave su una linea determinata (in accoglimento della sua richiesta, nella sua forma originaria o previa modifiche di taluni suoi elementi che sono state accettate dall'armatore) sia, in linea di principio, obbligato a effettuare il servizio senza interruzioni sulla linea di cui si tratta per tutta la durata del periodo annuale di servizio e debba, prima di iniziare il servizio, depositare, a garanzia dell'adempimento di tale obbligo, una lettera di garanzia, garanzia che viene incamerata, in tutto o in parte, in caso di inadempimento o di adempimento inesatto dell'obbligo in parola».